

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE
per la chiusura della procedura di mobilità ex art. 24 Legge n°223/91

Oggi 19 aprile 2012, presso lo Studio Associato Pagani, Viale Tunisia 27 Milano, si sono incontrati:

per PARTESA NORD OVEST S.r.l.	Sig. Stefano Zambon Sig. Roberto Respinti
per FILCAMS-CGIL Nazionale	Sig.a Daria Banchieri
per FISASCAT-CISL Nazionale	Sig. Dario Campeotto
per UILTUCS Nazionale	Sig. Salvatore Bove

Premesso che

- Partesa Nord Ovest S.r.l. ha avviato con comunicazione datata 6 marzo 2012 una procedura di mobilità ex art. 24 della Legge n°223/91 per n. 48 unità occupate presso seguenti depositi:
 - Bollengo (TO), Via G. Gambone, 9 con un esubero di n° 1 lavoratore, sul totale di n° 23 lavoratori ivi occupati;
 - Grandate (CO), Via Leopardi, 9, con un esubero di n° 3 lavoratori, sul totale di n° 11 lavoratori ivi occupati;
 - Orbassano (TO), Via Papa Giovanni Paolo II, 12, con un esubero di n° 3 lavoratori, sul totale di n° 34 lavoratori ivi occupati;
 - Pioltello (MI), Via I° Maggio, 6, con un esubero di n° 19 lavoratori, sul totale di n° 86 lavoratori ivi occupati;
 - Saluzzo (CN), Via Bodoni, 89, con un esubero di n° 12 lavoratori, sul totale di n° 45 lavoratori ivi occupati;
 - Saronno (VA), Via Montoli, 26, con un esubero di n° 10 lavoratori, sul totale di n° 32 lavoratori ivi occupati;
- i motivi per i quali la Società intende procedere alla riduzione di personale sono ampiamente illustrati nella comunicazione di avvio della procedura stessa;
- la consultazione sindacale di legge ha avuto luogo in occasione delle riunioni tenutesi a livello nazionale nei giorni 21 Marzo, 12 Aprile e in data odierna, nonché in incontri a livello territoriale, nell'ambito dei quali l'Azienda ha illustrato approfonditamente le cause che hanno condotto all'apertura della procedura di mobilità e il progetto di riorganizzazione in corso;
- nel corso dei suddetti incontri le parti hanno esaminato ogni utile soluzione e strumento finalizzati a ridurre sul piano sociale le conseguenze della procedura di mobilità;

Tutto ciò premesso

le parti hanno raggiunto il seguente accordo:


- 1) le premesse formano parte integrante, inscindibile ed essenziale del presente accordo.
- 2) La Società collocherà in mobilità un massimo di 46 Unità in esubero sul totale di 48 inizialmente dichiarate, comunicando a ciascun interessato la risoluzione del rapporto di lavoro.

- 3) Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, L. 223/91, l'individuazione dei lavoratori da esodare avverrà sulla base del seguente criterio: lavoratori che non si oppongono al collocamento in mobilità, nell'ambito delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative aziendali.
- 4) La Società espletterà tutti gli adempimenti di sua competenza necessari per permettere ai lavoratori collocati in mobilità di essere regolarmente iscritti nelle relative liste.
- 5) Al fine di ridurre le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione del programma di mobilità, l'Azienda erogherà ai lavoratori che non si opporranno al collocamento in mobilità un sostegno economico al reddito a titolo di incentivo all'esodo, nella misura che è stata determinata sulla base degli accordi intervenuti a livello territoriale.
- 6) L'incentivo all'esodo sarà erogato, previa sottoscrizione in sede sindacale degli accordi di transazione individuale, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.410 e 411 c.p.c., unitamente al TFR ed alle altre competenze di fine rapporto
- 7) Ai sensi dell'art. 8, c. 4°, L. 236/1993 le parti hanno esercitato la facoltà di proroga e di deroga dei termini per il collocamento in mobilità esclusivamente per:
 - coloro che durante il periodo di permanenza nelle liste di mobilità matureranno il requisito pensionistico, i quali potranno essere collocati in mobilità entro e non oltre il 31 dicembre 2012;
 - lavoratrici madri che, alla data di sottoscrizione del presente accordo, risultano tutelate dalla vigente normativa sulla tutela della maternità, le quali potranno essere collocate in mobilità entro e non oltre il 31 dicembre 2012;
- 8) Al fine di ridurre sul piano sociale le conseguenze della procedura di mobilità l'Azienda ha inoltre veicolato la possibilità di ricollocazione del Personale in esubero operante con mansioni di consegnatario presso il deposito di Pioltello (MI), e del Personale in esubero operante con mansioni di magazziniere presso i depositi di Saluzzo (CN) e Saronno (VA) presso Soggetti terzi, su base volontaria.

Le parti si danno reciprocamente atto che con la sottoscrizione del presente Accordo la procedura di mobilità di cui in premessa è da intendersi espletata e conclusa con la data odierna, a tutti gli effetti degli artt. 4, 5 e 24 della Legge n°223/91.

Letto, confermato e sottoscritto.

Partesa Nord Ovest S.r.l.


per FISASCAT-CISL



per FILCAMS-CGIL



per UILTUCS

